Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — **Roma - Venerdì, 27 luglio 1928 - Anno VI** — **Numero 174**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

BANDI DI CONCORSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società italiana prodotti esplodenti, in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nell'8ª estrazione del 30 giugno 1928.

Città di Torino: Elenco delle obbligazioni del prestito di lire 10,000,000, emesso nel 1914, sorteggiate il 12 luglio 1928 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Banca industriale, in Trento: Elenco delle obbligazioni 4.50 per cento sorteggiate nella 14ª estrazione del 19 luglio 1928 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Ferrovia del Renon, in Bolzano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1928.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2097.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1648.

Equiparazione dell'Istituto delle sordomute di Bari alle pubbliche scuole elementari, ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che l'Istituto per le sordomute di Bari si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto delle sordomute di Bari è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi, in base all'annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 194. — SIROVICH.

CONVENZIONE.

Fra i sottoscritti cav. uff. dott. Mario Servetto, funzionante Regio provveditore agli studi delle Puglie, in rappresentanza del Ministro per la pubblica istruzione, ed il gr. uff. dott. Giuseppe Bottalico, presidente dell'Istituto delle sordomute di Bari, si è convenuto quanto segue:

1. — L'Istituto delle sordomute si obbliga di impartire l'istruzione elementare a non meno di quarantadue fanciulle sordomute in età dell'obbligo scolastico.

2. — L'Istituto si obbliga d'impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e a uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento e i programmi sull'istruzione dei sordomuti.

3. — L'Istituto si obbliga ad impartire l'istruzione elementare alle sordomute in esso accolte mediante proprio personale abilitato ai sensi di legge, in numero adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso. Al detto personale corrisponderà lo stipendio pari al minimo legale per gl'insegnanti elementari, detratta ogni spesa corrispondente agli utili della vita interna.

L'Istituto inoltre si obbliga di provvedere alle eventuali supplenze del personale insegnante col personale avventizio assunto in via provvisoria. A questo e al personale assistente, regolarmente assunto in tale qualifica, sarà corrisposto dall'Istituto un compenso secondo le risorse finanziarie dell'Istituto stesso, tenendo possibilmente conto del trattamento fatto agli insegnanti elementari e al personale corrispondente dei ruoli statali.

4. — Il Ministero della pubblica istruzione riconosce l'Istituto predetto come pubblica scuola per i sordomuti, ed affida ad esso a tutti gli effetti l'istruzione e l'educazione delle fanciulle sordomute accolte.

5. — Il Ministero della pubblica istruzione, allo scopo di aiutare l'Istituto alle spese di mantenimento in modo particolare per i servizi scolastici, si obbliga ad un concorso di L. 6300 annue.

6. — Il numero delle fanciulle da istruirsi nell'Istituto delle sordomute di Bari sarà portato dal numero attuale a quello di quarantadue a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico.

7. — La presente convenzione ha la durata di un quinquennio, e s'intenderà confermata qualora non sia denunciata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza, ed entrerà in vigore dalla data del Regio decreto col quale l'Istituto delle sordomute sarà dichiarato pubblica scuola per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Resta integra al Ministero la facoltà di denunzia in ogni tempo prevista dall'art. 44 del regolamento approvato con R. decreto 2 luglio 1925, n. 1995.

Bari, 14 febbraio 1927.

Il Regio provveditore agli studi ff.: MARIO SERVETTO.

Il presidente dell'Istituto delle sordomute: GIUSEPPE BOTTALICO.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Numero di pubblicazione 2098.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1653.

Riduzione degli affitti in Tripolitania ed in Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica del 26 giugno 1927, n. 1013;

Visto il decreto del reggente del Governo della Tripolitania 27 maggio 1924, n. 540, contenente disposizioni in materia di affitti in Tripolitania, confermato col R. decreto 25 settembre 1924, n. 1953;

Visto il decreto del Governatore della Tripolitania 15 aprile 1927, n. 219, che proroga l'efficacia del precedente decreto 27 maggio 1924;

Visto il decreto Reale 26 agosto 1927 che ratifica il predetto decreto governatoriale;

Visto il decreto del reggente del Governo della Cirenaica n. 8127 del 30 giugno 1927 regolante gli sfratti in alcune località della Cirenaica;

Ritenuta la necessità di dar norme sui prezzi delle locazioni degli immobili urbani in Tripolitania e in Cirenaica in corrispondenza delle generali condizioni dipendenti dalla rivalutazione della moneta, estendendo a quelle Colonie, in quanto opportuno, le disposizioni di cui al R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, e al decreto 24 giugno 1927 del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1928, nei centri urbani della Tripolitania e della Cirenaica non potranno essere aumentate le pigioni attualmente corrisposte per le locazioni di case di abitazione e di negozi o locali adibiti ad uso diverso dalla abitazione.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1928, le pigioni corrisposte nei centri urbani della Tripolitania e della Cirenaica per la locazione di case di abitazione di non più di cinque stanze, dichiarate abitabili anteriormente al 1° gennaio 1919, non potranno eccedere il quadruplo delle pigioni che erano corrisposte al 1° gennaio 1914 dagli stessi inquilini o da inquilini diversi, e, qualora lo superino, saranno ridotte a tale misura.

Art. 3.

Pure a decorrere dal 1° luglio 1928, le pigioni corrisposte nei centri urbani della Tripolitania e della Cirenaica per la locazione di case di abitazione di non più di cinque stanze, dichiarate abitabili dopo il 1° gennaio 1919, saranno ridotte del 15 per cento.

Art. 4.

Pure a decorrere dal 1° luglio 1928, le pigioni corrisposte nei predetti centri urbani per la locazione di case di abitazione di un numero di stanze maggiore di cinque e non maggiore di otto saranno ridotte del 10 per cento.

Art. 5.

Agli effetti dei precedenti articoli, la cucina, l'ingresso, i corridoi, i ripostigli, i cessi, il bagno, i solai, le cantine e, in generale, gli accessori si calcolano complessivamente come una sola stanza.

Nel numero di stanze di cui agli articoli precedenti non saranno considerati gli ambienti che non abbiano luce diretta.

Art. 6.

Sempre a decorrere dal 1° luglio 1928, le pigioni corrisposte nei centri urbani della Tripolitania e della Cirenaica per la locazione di negozi o di locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione saranno ridotte da un minimo del 10 ad un massimo del 20 per cento.

In tale categoria sono compresi, oltrechè le botteghe e i locali terreni, anche gli appartamenti usufruibili per abitazione, ma, di fatto, destinati ad altro uso.

Si applicherà sempre la riduzione massima per i negozi di generi alimentari.

Qualora uno stesso locale serva ad uso promiscuo di abitazione e di esercizio commerciale o industriale o di ufficio, o, in generale, ad uso diverso dall'abitazione, si avrà riguardo all'uso prevalente.

In caso di contestazione sull'applicazione del comma precedente, deciderà il giudice regionale o il commissario regionale, assunte sommarie informazioni, con provvedimento non soggetto a gravame, come è stabilito nell'art. 10 del presente decreto.

Quando parte dei locali di un appartamento serva ad uso di abitazione e parte a uso di esercizio commerciale o industriale o di ufficio, ovvero quando in unico contratto avente per oggetto casa per uso di abitazione e locali destinati ad uso diverso sia stabilito un prezzo d'affitto complessivo, in mancanza di accordo tra gli interessati, il giudice regionale o il commissario regionale avrà facoltà di stabilire la parte di affitto che deve considerarsi come presunto corrispettivo della locazione dei locali di abitazione, agli effetti dell'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, e la parte residuale a cui si applicherà il primo comma del presente articolo.

Nello stabilire la misura concreta della riduzione per i negozi e i locali di cui al presente articolo, ferma la misura del 20 per cento per i negozi di generi alimentari, il giudice regionale o il commissario regionale prenderà in considerazione la maggiore o minore entità degli aumenti di pigione finora verificatisi e il genere dell'esercizio, con maggior riguardo per quelli di più generale necessità.

Art. 7.

Sempre a decorrere dal 1° luglio 1928, la pigione corrisposta nei centri urbani della Tripolitania e della Cirenaica per la locazione di immobili dichiarati abitabili posteriormente al 2 dicembre 1921 potrà essere ridotta di non più del 10 per cento, se, a giudizio del giudice regionale o del commissario regionale, sia sproporzionatamente gravosa per il locatario.

Art. 8.

Le riduzioni come sopra stabilite si applicano anche nel caso di sublocazioni totali o parziali.

L'ammontare della pigione, ai fini delle riduzioni anzidette, è costituito dalla somma complessiva che l'inquilino deve corrispondere al locatore in corrispettivo del godimento della casa, anche se una parte di tale somma, piuttosto che a titolo di pigione, figuri dovuta come speciale corrispettivo di determinate prestazioni accessorie relative al godimento della casa.

Per la locazione e la sublocazione di case mobiliate, la riduzione sarà effettuata sulla pigione complessivamente fissata per la locazione della casa e del mobilio.

Le norme di cui al precedente comma per le locazioni di case mobiliate si applicano anche nel caso di locazióne o di sublocazioni di singole stanze mobiliate.

Art. 9.

Le riduzioni stabilite negli articoli precedenti si applicano sulle pigioni corrisposte al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

I patti e le convenzioni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto e che debbono avere attuazione dopo di essa restano pienamente efficaci, anche se importino aumento di pigione; ma la pigione stabilita contrattualmente sarà soggetta a riduzione, con decorrenza dall'inizio di attuazione dei detti patti o convenzioni.

Il prezzo di locazione ridotto in conformità del presente decreto vale anche nei confronti degli inquilini che succedono nel godimento dell'immobile a quelli aventi, all'attuazione del presente decreto, contratti in corso o comunque già stipulati.

Art. 10.

I locatari di immobili urbani, che intendano godere delle riduzioni previste dal presente decreto e non raggiungano l'accordo con i locatori, debbono fare ricorso al giudice regionale, il quale, sentite le parti, senza formalità di procedura, stabilirà, con suo provvedimento non soggetto a gravame, la misura della riduzione, entro i limiti stabiliti dagli articoli precedenti.

Tutti gli atti del procedimento sono esenti da tasse e diritti; e per il rilascio di copie dei provvedimenti sono dovute solo le spese di scritturazione.

Le funzioni del giudice regionale, limitatamente alla materia del presente decreto, nelle circoscrizioni ove il giudice non ha la residenza, sono demandate ai commissari regionali, i quali provvederanno sui ricorsi dei locatari in modo identico a quanto è sopra stabilito.

Per le decisioni dei commissari regionali, per la loro esecutorietà, nonchè per i registri delle udienze e delle decisioni vale il disposto degli articoli 4, 5 e 32 delle norme complementari sull'ordinamento giudiziario libico approvato con decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938, e relativi agli arbitri conciliatori.

Art. 11.

Quando la pigione pagata nel 1914 non risulti con precisione, o vi siano contestazioni, essa sarà determinata approssimativamente, anche con deroga alle regole generali sull'ammissibilità delle prove, sulla base del prezzo medio di quell'epoca, per locali analoghi, in analoghe località e degli elementi che, secondo le circostanze, sembreranno più idonei.

Nello stesso modo sarà provveduto quando trattisi di locali a cui siano state apportate trasformazioni o miglioramenti.

Se la domanda di riduzione di pigione sia presentata al giudice dopo il 30 giugno 1928, la riduzione avrà effetto dal primo del mese successivo alla data della presentazione della domanda.

Art. 12.

Fino a che non sia esecutiva la decisione, resta fermo per il conduttore l'obbligo di corrispondere la pigione nella misura pattuita, salvo il suo diritto al rimborso o allo scomputo, secondo il disposto del seguente articolo, della somma eventualmente pagata in eccedenza.

Art. 13.

Salvo ciò che è diversamente disposto nell'ultimo comma dell'art. 11, in tutti i casi in cui, a norma del presente decreto, spetti al conduttore la riduzione, questa avrà effetto con decorrenza dal 1° luglio 1928. Se però il conduttore abbia già corrisposto la pigione soggetta a riduzione, la somma da lui pagata in eccedenza sarà scomputata proporzionalmente sulle successive rate di pigione.

Nel caso che il contratto di locazione abbia fine e non sia rinnovato, il locatore dovrà rimborsare al conduttore le somme riscosse in eccedenza, prima di riprendere possesso della cosa locata.

Art. 14.

Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano alle locazioni di case di tipo economico o popolare appartenenti ad enti pubblici o privati, a società cooperative, ad istituti i quali abbiano come loro finalità di darle in affitto con particolari facilitazioni.

Non sono comprese tra gli enti di cui sopra le società commerciali non costituite a forma cooperativa. Tuttavia le riduzioni di pigione disposte col presente decreto non si applicano alle locazioni di stabili che società, anche commerciali, o ditte diano in abitazione ai propri impiegati ed operai con particolari facilitazioni.

Tali riduzioni non si applicano nemmeno agli stabili di proprietà di enti di beneficenza, quando risulti che questi enti, pure non avendo come propria finalità di dare in locazione i loro stabili con particolari facilitazioni, abbiano tuttavia mantenuto le pigioni degli stabili medesimi a un livello notevolmente inferiore a quello corrente.

Anche le eventuali controversie intorno alle esenzioni stabilite nel presente articolo sono decise dal giudice regionale, secondo le norme dell'art. 10 e seguenti del presente decreto.

Art. 15.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano anche quando nei rapporti di locazione sia comunque interessata la pubblica Amministrazione come affittuaria di locali di proprietà privata.

Art. 16.

Il Governatore, con suo provvedimento, determinerà quali siano i centri urbani agli effetti del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 199. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2099.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1665.

Riconoscimento come corpo morale del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Padova, con sede in Padova.

N. 1665. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, viene riconosciuto come corpo morale il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Padova, con sede in Padova, ed è approvato il suo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2100.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1666.

Erezione in ente morale della « Fondazione Reale Mutua Assicurazioni » costituita presso l'Istituto centrale di statistica del Regno.

N. 1666. R. decreto 21 giugno 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la « Fondazione Reale Mutua Assicurazioni », costituita presso l'Istituto centrale di statistica del Regno, viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1928 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1928.

Modificazione dell'ordinanza di sanità marittima n. 2 del 15 marzo 1924 contro la febbre gialla.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la precedente ordinanza di sanità marittima n. 2 del 15 marzo 1924, contenente norme per la difesa del Regno contro la importazione per via di mare della febbre gialla;

Ritenuta la opportunità di modificare e aggiornare alcune disposizioni della ordinanza stessa;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Al n. 3 dell'art. 1 dell'anzidetta ordinanza è sostituito il seguente:

« 3° è considerata come indenne la nave proveniente da un porto colpito da febbre gialla o in strette relazioni di traffico con un territorio in cui la febbre gialla domina allo stato endemico, che non abbia avuto a bordo, durante la traversata alcun caso di detta malattia e arrivi dopo un viaggio di durata superiore a sei giorni, purchè l'autorità sanitaria marittima abbia motivo di ritenere che essa non trasporti « Stegomyie » (*Aedes Egypti*) adulte, ovvero risulti provata alla stessa autorità sanitaria marittima una delle seguenti condizioni:

a) che la nave durante la sua permanenza nei porti di cui sopra si è tenuta ad una distanza di almeno duecento metri dalla terra abitata ed a una distanza da chiatte, pontoni o altri natanti sufficiente per impedire l'accesso alla « Stegomyia » (*Aedes Egypti*);

b) ovvero, che al momento della partenza, la nave è stata sottoposta alla distruzione della « Stegomyia » (*Aedes Egypti*).

I prefetti e le Capitanerie ed Uffici di porto sono incaricati della esecuzione del presente decreto che andrà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1928.

Svincolo totale della cauzione della Compagnia portoghese di assicurazioni « Esfera », con sede in Lisbona.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge

27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1183, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1928, Anno VI, col quale si è autorizzato lo svincolo della somma nominale di L. 25,000, depositata presso la Cassa depositi e prestiti, con vincolo a favore della massa degli assicurati dalla gestione italiana della Compagnia portoghese di assicurazioni « Esfera », con sede in Lisbona, affinchè il Regio commissario liquidatore della gestione stessa, potesse eseguire i pagamenti indicati nel piano di riparto delle attività della gestione stessa, depositato presso la cancelleria del Regio tribunale civile e penale di Napoli il 23 novembre 1927, pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della Regia prefettura di Napoli, n. 44 del 25 novembre stesso;

Vista la relazione e i resoconti contabili dai quali si rileva una eccedenza attiva di L. 6311.17, costituita per lire 5000 da un residuo deposito cauzionale tuttora vincolato a garanzia degli assicurati a norma dell'art. 35 del decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e per L. 1311.17 da somma liquida nelle mani del Regio commissario;

Considerato che le operazioni della liquidazione sono state ultimate e pertanto che non ha più ragione d'essere il vincolo tuttora inscritto, sul residuo deposito cauzionale anzidetto a favore degli assicurati, oggi integralmente tacitati;

Visto il parere dell'Avvocatura erariale generale, espresso con nota n. 10173-15702 posizione 5, in data 30 giugno 1928;

Decreta:

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti è autorizzata a liberare dal vincolo al quale sono attualmente soggetti, ed a tenere a disposizione della Compagnia portoghese di assicurazioni « Esfera » con sede in Lisbona o di chi di ragione i sotto descritti titoli di consolidato italiano 5 per cento, compresi nella polizza di deposito n. 10724, emessa il 31 dicembre 1920, dalla Regia intendenza di finanza di Napoli (servizio Cassa depositi e prestiti) per il capitale nominale di L. 5000 con godimento dal 1° gennaio 1928.

Numero dei titoli	Capitale nominale
796.487	2000
657.659	1000
618.550	200
618.549	200
361.354	200
361.353	200
361.352	200
1.549.201	100
1.549.200	100
2.839.224	100
2.535.502	100
2.535.503	100
2.535.504	100
2.535.505	100
2.535.506	100
2.535.507	100
2.535.508	100
Totale . . . L.	5000

Roma, addì 24 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: LESSONA.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1928.

Proroga del termine per la riscossione del contributo sulle merci da parte dell'Ufficio del lavoro nel porto di Livorno.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 252, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo all'istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 25 aprile 1925, relativo all'istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Livorno;

Visto il proprio decreto 15 giugno 1925, col quale si autorizzava l'Ufficio predetto a riscuotere, per le spese del suo funzionamento e per le spese di vigilanza, limitatamente al periodo 22 giugno 1925-30 giugno 1926, una contribuzione di cent. 10 per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata in quel porto;

Visti i propri decreti in data 28 giugno 1927 e 30 dicembre 1927, coi quali si prorogava il termine per la riscossione del contributo suddetto al 30 giugno 1928;

Di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Decreta:

Il termine per la riscossione, da parte dell'Ufficio del lavoro nel porto di Livorno, del contributo di cent. 10 per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata in quel porto, imposto col citato decreto 15 giugno 1925, è prorogato al 31 dicembre 1928.

Roma, addì 30 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

p. *Il Ministro per l'economia nazionale*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1928.

Proroga del termine per la riscossione del contributo sulle merci da parte di alcuni Uffici del lavoro istituiti nei porti del Regno.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo all'istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visti i propri decreti 4 e 18 gennaio 1926, 16, 18, 24 febbraio 1926, 4 marzo 1926 coi quali si autorizzavano gli Uffici del lavoro nei porti di Savona, La Spezia, Trapani, Catania, Civitavecchia, Messina, Salerno, Siracusa, Palermo, Ancona, Porto Empedocle, Bari, Imperia, Brindisi a riscuotere per le spese di funzionamento e vigilanza, sino al 28 febbraio 1927, una contribuzione di cent. 10 per ogni tonnellata di merce imbarcata in quel porto;

Visti i propri decreti in data 24 febbraio 1927 e 30 dicembre 1927 coi quali si prorogava il termine per la riscossione del contributo suddetto al 30 giugno 1928;

Di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Decreta:

Il termine per la riscossione, da parte degli Uffici del lavoro predetti, del contributo di cent. 10 per ogni tonnel-

lata di merce imbarcata o sbarcata nei porti stessi, imposto coi citati decreti, è prorogato al 31 dicembre 1928.

Roma, addì 30 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

p. *Il Ministro per l'economia nazionale*:
BISI.

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1928.
Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione presentata dalla Società di assicurazioni « La Fondiaria vita » con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1188, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda della Società di assicurazione e riassicurazione « La Fondiaria vita » con sede in Firenze tendente ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;
Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata secondo il testo allegato debitamente autenticato la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, presentata dalla Società di assicurazione e riassicurazione « La Fondiaria vita » con sede in Firenze:
Tariffa n. 21 relativa all'assicurazione combinata a premio annuo di un capitale pagabile all'assicurato se è in vita ad una certa epoca prestabilita e di un capitale crescente pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro detta epoca.

Roma, addì 18 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro: MARTELLI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Vouch recte Vuk di Giovanni, nata a Trieste il 3 marzo 1899 e residente a Trieste, via D. Rossetti, n. 51-A, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vocchi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Vouch recte Vuk è ridotto in « Vocchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Vouch recte Vuk di Giovanni, nata a Trieste il 2 giugno 1895 e residente a Trieste, via D. Rossetti, n. 51-A, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vocchi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Vouch recte Vuk è ridotto in « Vocchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giorgio Vucetich fu Andrea, nato a Lesina il 26 aprile 1885 e residente a Trieste, Chiarbola Sup., n. 275, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vucetti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giorgio Vucetich è ridotto in « Vucetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Vucetich nata Novak di Antonio, nata il 7 novembre 1892, moglie;
2. Giorgio di Giorgio, nato il 1° giugno 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Elvira di Montegnacco vedova Weiss fu Guido, nata a S. Pier d'Isonzo il 3 marzo 1887 e residente a Trieste, via Tiziano Vecellio, n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bianchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Elvira di Montegnacco vedova Weiss è ridotto in « Bianchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Ermanno Werthol fu Giovanni, nato a Trieste l'11 febbraio 1874 e residente a Trieste, via Giorgio Vasari, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bertoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ermanno Werthol è ridotto in « Bertoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Edgardo Zepper di Luigi, nato a Trieste il 21 giugno 1898 e residente a Trieste, via M. Buonarroti, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zeppi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Edgardo Zepper è ridotto in « Zeppi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a cattedre nelle Regie scuole medie delle Colonie libiche.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Veduto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472;
Veduto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli alle seguenti cattedre delle Regie scuole medie delle Colonie libiche (Tripoli-Bengasi):

una cattedra di storia, filosofia ed economia politica nel liceo scientifico (Bengasi);

una cattedra di lettere italiane e latine nel liceo classico (Tripoli);

due cattedre di lingua italiana, latina e greca, storia e geografia nel ginnasio superiore (Tripoli);

tre cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia nel ginnasio inferiore (Tripoli-Bengasi);
una cattedra di lingua francese nell'istituto tecnico inferiore (Bengasi);
una cattedra di lingua araba nell'istituto tecnico (Bengasi);
una cattedra di matematica e fisica nell'istituto tecnico (Tripoli);
una cattedra di istituzioni di diritto nell'istituto tecnico (Tripoli);
una cattedra di agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia rurale nell'istituto tecnico (Tripoli);
una cattedra (ruolo *B*) di matematica (Tripoli).

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte solo gli insegnanti dei corrispondenti ruoli delle scuole medie del Regno.
Non sono ammessi quegli insegnanti, i quali abbiano superato l'età di 45 anni, alla data del presente decreto, e quelli i quali abbiano subito alcune delle punizioni disciplinari, di cui all'art. 22 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 3 debbono essere inviate al Ministero delle colonie (Ufficio scuole e servizi archeologici) entro il 31 agosto 1928.
Nella domanda debbono essere esattamente indicati: la cattedra per cui si concorre, il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.
Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:
a) atto di nascita, debitamente legalizzato;
b) certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante o di impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima coloniale;
c) cenno riassuntivo, in carta libera degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;
d) ritratto fotografico del concorrente con la firma autentica di lui vidimata dal sindaco;
e) elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati;
f) quietanza della tassa di ammissione a pubblici concorsi, stabilita in L. 50 dal R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546;

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti richiesti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi delle residenze indicate nell'art. 1, e raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato; e ad assumere impegno a rimanere in Colonia non meno di un triennio.

Art. 7.

I vincitori del concorso che verranno assunti nelle Regie scuole coloniali continuano ad appartenere, per tutti gli effetti, al ruolo a cui appartengono nel Regno.
Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale di servizio civile in Colonia, trattamento che importa, oltre allo stipendio ed alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti del Regno a norma delle leggi vigenti, una indennità di equipaggiamento pari a L. 1000 e una indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio.
Verrà altresì concesso il rimborso delle spese di viaggio.
Il servizio prestato in Colonia verrà valutato agli effetti degli aumenti di stipendio per i primi due anni il doppio, e per i successivi con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

L'orario d'obbligo è stabilito in 20 ore settimanali, che saranno ridotte a 18, se l'insegnamento venga impartito in due istituti di tipo o di grado diverso.
Le ore in più saranno retribuite a norma della tabella 6 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
I Regi provveditori agli studi e i presidi degli istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità anche a mezzo della stampa al presente bando.

Roma, addì 30 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro: FEDERZONI.

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a 12 posti di maestro e a 10 posti di maestra nelle scuole elementari delle Colonie libiche.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Veduto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472;
Veduto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli a 12 posti di maestro e a 10 posti di maestra, nelle scuole elementari delle Colonie libiche.

Art. 2.

Al concorso possono prender parte gli insegnanti ordinari delle scuole alla dipendenza delle Amministrazioni scolastiche regionali, i quali non abbiano superato l'età di 35 anni e, nell'ultimo biennio, abbiano ottenuto almeno la qualifica di « buono » con otto decimi.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 3 debbono essere inviate al Ministero delle colonie (Ufficio scuole e servizi archeologici) entro il 20 agosto 1928.
Nella domanda debbono essere esattamente indicati il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.
Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:
a) atto di nascita debitamente legalizzato;
b) certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti la idoneità del concorrente a sopportare il clima coloniale;
c) certificato attestante la durata e la qualità del servizio prestato;
d) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;
e) ritratto fotografico del concorrente con la firma autografa di lui, vidimata dal sindaco;
f) elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati;
g) quietanza della tassa di ammissione ai concorsi a posti di maestri elementari, stabilita in L. 25.
I concorrenti potranno anche presentare ogni altro titolo, che valga ad attestare eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole elementari coloniali.

Art. 4.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dal presente avviso di concorso e quelle non corredate da tutti i documenti richiesti.

Art. 5.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza verrà loro assegnata e a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato.
Dovranno altresì impegnarsi a rimanere in Colonia non meno di un quinquennio.

Art. 6.

I vincitori del concorso, che rifiuteranno il posto loro offerto, perderanno, per un triennio, il diritto di concorrere ai posti vacanti nelle scuole coloniali.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti verranno sottoposti in Roma ad una visita medico-collegiale che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Colonia l'ufficio di maestro.

Art. 8.

I vincitori del concorso, assunti nelle Regie scuole coloniali, verranno messi temporaneamente fuori dei rispettivi ruoli o, se questo non sia possibile, verranno comandati a prestar servizio alla dipendenza dell'Amministrazione coloniale; e la loro carriera si svolgerà secondo le norme e con le modalità con cui si sarebbe svolta nel ruolo da cui provengono.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Colonia, trattamento che importa, oltre alla corresponsione dello stipendio e delle speciali indennità di cui fruiscono, in condizioni analoghe, i loro colleghi del Regno, una indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio. Verrà inoltre concessa, oltre il rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento di L. 1000.

Il periodo di effettiva permanenza in Colonia, sarà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, e per i successivi col vantaggio di un terzo, e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

I Regi provveditori agli studi sono invitati a dare la più diffusa pubblicità anche a mezzo della stampa, al presente bando di concorso.

Roma, addì 30 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro: FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 26 luglio 1923 - Anno VI

Francia	74.83	Belgrado	33.635
Svizzera	368 —	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.847	Albania (Franco oro)	367 —
Olanda	7.69	Norvegia	5.10
Spagna	314.75	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.662	Svezia	5.115
Berlino (Marco oro)	4.565	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schillinge)	2.695	Danimarca	5.10
Praga	56.64	Rendita 3,50 %	71.825
Romania	11.75	Rendita 3,50 % (1902)	66 —
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	46 —
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	82.35
New York	19.108	Littorio 5 %	82.375
Dollaro Canadese	19.05	Obbligazioni Venezie 3,50 %	75.325
Oro	368.69		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 7.

Diffida per restituzione di certificato consolidato 3.50 per cento.

Il signor Benincasa Ignazio fu Girolamo, domiciliato in Roma, via Milazzo n. 8, in proprio e quale esercente la patria potestà sui minori figli Carlo, Anna, Rosa Maria e Lorenzo, tutti quali eredi della defunta signora Forzano Maria di Antonino moglie di esso Benincasa Ignazio, ha diffidato a mezzo dell'ufficiale giudiziario del Tribunale di Roma il 19 dicembre 1927 il Banco Weil e C., con sede in Roma, via della Mercede, 11, in persona del gerente dott. Mario Weil nel costui domicilio per ragioni di carica presso la sede suddetta della Banca, a consegnargli, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato consolidato 3.50 per cento n. 452.535 di L. 700, intestato a Natoli Maria fu Ignazio, nubile, della quale detta Forzano Maria era donataria e che dalla Banca viene indebitamente detenuto.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato di rendita sarà ritenuto di nessun valore, e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentata dal detto Benincasa Ignazio fu Girolamo.

Roma, addì 17 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 5-*bis*.

Smarrimento di ricevute.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 538 — Data: 15 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Cass. Prov. Poste per conto di Faillaci Antonino — Titoli del debito pubblico: nominativi 3 — Rendita: L. 115.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1777 — Data: 9 dicembre 1927 — Ufficio ricevitoria debito pubblico — Intestazione: Renganeschi Francesco — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 60 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 499.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevupta: 1098 — Data della ricevuta: 18 ottobre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Sanseverino Roberto fu Enrico — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Rendita L. 560 consolidato 5 % Prestito Littorio, con decorrenza 1° luglio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 giugno 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 44).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro settennale a premi	697	Cap. 10.000 —	Biancheri *Alba* di Luigi, nubile.	Biancheri *Maria-Luigia-Alba* di Luigi, nubile.
3.50 %	31729	84 —	Capello Luigi, Giovanna e *Antonia*, nubili, fratello e sorella fu Antonio, dom. a Carmagnola, minori sotto la legale amministrazione della loro madre Gargano Giovanna.	Capello Luigi, Giovanna e *Margarita-Antonia*, ecc., come contro.
Ricevuta provvisoria emessa dalla Sezione di Regia Tesoreria di Genova il 18 dicembre 1924 pel deposito di titoli al portatore 3.50 %.	4972	Cap. 8.000 —	Marchesini Ettore di Carlo.	Marchesini Ettore di Carlo, *minore, sotto la p. p. del padre.*
Cons. 5 %	56235	25 —	*Cirolla Angiolina* fu Rocco, minore sotto la p. p della madre *Angillotti* Domenica fu Domenico, ved. di *Cirolla* Rocco, dom. a Potenza.	*Cerullo Angela* fu Rocco, minore sotto la p. p. della madre *Angellotti* Domenica fu Domenico, ved. di *Cerullo* Rocco, dom. a Potenza.
Buono Tesoro quinquennale 13ª emissione	36	Cap. 14.000 —	Gerardini *Annina* fu Giuseppe, nubile.	Gerardini *Antonia* fu Giuseppe *moglie di Tamberlani Lodovico.*
3.50 % miste	4597 4598	35 — 35 —	Matera Angiolina di *Nicola*, nubile, dom. a Padula (Salerno).	Matera Angiolina di *Angelo-Michele*, dom. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 9ª emissione	237	Cap. 2.400 —	Perino Francesco fu *Michele*, minore sotto la tutela di Perino Domenico fu Domenico.	Perino Francesco fu *Domenico-Michele*, minore, ecc., come contro.
Id.	239	» 2.400 —	Perino Andrea fu *Michele*.	Perino Andrea fu *Domenico-Michele*.
3.50 %	591424	28 —	Beccari *Teresa* fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Soglieri Matilde fu Ermanno, ved. Beccari, dom. in Sartirana (Pavia): con usufrutto vitalizio congiuntivo e cumulativo a *Ferguglia Giovanna* fu Francesco, ved. Beccari Giuseppe, dom. a Sartirana (Pavia) e Soglieri Matilde fu Ermanno ved. di Beccari Carlo, dom. a Sartirana (Pavia).	Beccari *Teresina*, ecc., come contro, con usufrutto vital. congiuntivo e cumulativo a *Fargulia Rosa-Giovanna*, ecc., come contro.
Buono Tesoro annuale serie D 1925-26	1065	Cap 5.000 —	Bensa Virginia fu Emilio, maritata Ramoino *Gerolamo*.	Bensa Virginia fu Emilio, maritata Ramoino *Giacomo Gerolamo*.
Buono Tesoro ordinario serie E eser. 1925-26	4122	» 10.000 —	*Zeme* Gulietta fu Eugenio.	*Giacheri* Giulietta fu Eugenio *maritata Zeme.*

Debito	Numero di isorizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buoni Tesoro quinquennale 14ª emissione	353 354	Cap. 2.400 — » 1.000 —	Pizzoni *Maria* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Gorelli Lucia fu Giov. Battista, ved. Pizzoni. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Gorelli Lucia fu Giovanni Battista ved. Pizzoni.	Pizzoni *Annunciata-Maria* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro. La seconda rendita e con usuf. vital. come contro.
3.50 %	626417	140 —	Da Vià *Maria* fu *Remigio*, nubile, dom. a Domegge (Belluno).	Da Vià *Maria-Giovanna* fu *Virgilio*, nubile, dom. come contro.
»	676206	70 —	Colombo Leone di Giuseppe, dom. in Acquate (Como): con usufrutto vitalizio a Pini *Maria-Bambina* fu Giosafatte, ved. di Ronchetti Francesco fu Leone, dom. a Paderno Dugnano (Milano).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Pini *Bambina-Maria* fu Angelo, ecc., come contro.
»	676201	140 —	Ronchetti *Giacomo* fu Leone, dom. a Germanedo (Como); con usufrutto vitalizio a Pini *Maria-Bambina* fu *Giosafatte*, ved. di Ronchetti Francesco fu Leone, dom. a Paderno Dugnano (Milano).	Ronchetti *Antonio-Giacomo* fu Leone, dom. come contro; con usuf. vital. a Pini *Bambina-Maria* fu *Angelo, ecc., come contro.*
Cons. 5 %	516	750 —	Aspetti Silvia fu Cesare, moglie di Paganini *Attila*, dom. a Parma.	Aspetti *Fede-Silvia* fu Cesare, moglie di Paganini *Attilio*, dom. a Parma.
»	175442	360 —	De Bartolomeis *Palmina* fu Giovanni Battista, nubile, dom. a Roma.	De Bartolomeis *Anna-Palma-Savina*, ecc., come contro.
»	231383	1.000 —	*Perusi* Teresa fu Filippo, moglie di Lanciai Agostino, dom. a Verona.	*Perini* Teresa fu Filippo, moglie, ecc., come contro.
P. N. 5 %	21122	100 —	*Cirrincione* Liborio fu Antonino, dom. a Gratteri (Palermo).	*Cirincione* Liborio fu Antonino, dom. come contro.
Cons. 5 %	10729	25 —	Pampuri *Elisa* fu Guglielmo, minore sotto la p. p. della madre Bellini Angelina di Gaetano, ved. di Pampuri Guglielmo, dom. a Milano.	Pampuri *Elisabetta* fu Guglielmo, minore, ecc., come contro.
» » » »	433625 433626 433627 433628	60 — 60 — 60 — 60 —	Plaisant Gilda Plaisant Olga Plaisant Sebastiano Plaisant Nicolino di *Francesco* minori sotto la p. p. del padre, dom. a Carloforto (Cagliari).	Plaisant Gilda Plaisant Olga Plaisant Sebastiano Plaisant Nicolino di *Salvatore-Francesco*, minori, ecc., come contro.
3.50 % »	375592 375593	14 — 14 —	Firpo *Serafina* Firpo *Angela* di Giuseppe minori sotto la p. p. del padre, dom. a Montoggio (Genova).	Firpo *Giuseppe-Luigi-Serafino* Firpo *Angelo-Francesco* di Giuseppe minori, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 giugno 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 2).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » »	163476 191285 191284	215 — 520 — 180 —	Birardi *Cosmo* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Castelli Teresa fu Cosmo, ved. Birardi, dom. ad Altamura (Bari).	Birardi *Cosimo* fu Giovanni, minore, ecc. come contro.
3.50 %	212502	220.50	Pons *Claudio, Giuseppe, Giovanni* fu *Antonio* e Raulph Andrea fu Antonio, eredi indivisi, dom. in Pontechianale (Cuneo); con usuf. vital. a *Bernardi* Maria fu Guglielmo, ved. di Pons Abramo.	Pons *Giovanni-Claudio, Giuseppe-Onorato, Giovanni-Abramo* fu *Giovanni-Antonio* e Raulph Andrea fu Antonio, ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a *Bernard* Maria fu Guglielmo, ecc. come contro.
Cons. 5 %	210987	480 —	Ascoli *Elisa* fu Salvatore, moglie legalmente separata di Lustro Rossi, dom. a Milano vincolata.	Ascoli *Eloisa-Giuditta* fu Salvatore, ecc. come contro.
» » »	162868 175882 170695	590 — 930 — 600 —	Bellini *Agostino* fu *Pietro*, minore sotto la p. p. della madre Bullo Elisa fu Agostino, ved. Bellini, dom. a Chioggia (Perugia).	Bellini *Augusto* fu *Ulisse-Pietro-Eugenio*, minore ecc. come contro.
P. N. 5 % » » » »	33037 33038 33039 33040 33041	215 — 215 — 215 — 215 — 215 —	*Birochi* Filippo, *Birochi Giovanni*, *Birochi* Giuseppina, *Birochi* Eugenia, *Birochi* Angelo fu Giulio, minori sotto la p. p. della madre Assunta Leone fu Raimondo, ved. *Birochi*, dom. a Cagliari.	*Birocchi* Filippo, *Birocchi* Giovanni, *Birocchi* Giuseppina, *Birocchi* Eugenia, *Birocchi* Angelo fu Giulio, minori sotto la p. p. della madre Assunta Leone fu Raimondo, ved. *Birocchi*, dom. a Cagliari.
Cons. 5 %	5223	260 —	Gamba Maria fu Salvatore, moglie di Acerboni *Giovanni* fu *Domenico*, dom. a Venezia - vincolata.	Gamba Maria fu Salvatore, moglie di Acerboni *Giovan-Battista* fu *Andrea*, dom. a Venezia - vincolata.
Buono Tesoro quinquennale	1189	Cap. 12,400 —	Martini *Iolanda* fu Pasquale, minore sotto la p. p. della madre Roddolo Adele.	Martini *Settimia-Iolanda* fu Pasquale, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro ordinar. Ser. B » D	2158 2017	» 1,000 — » 5,000 —	*Buffetti* Margherita fu Lorenzo.	*Robotti* Margherita fu Lorenzo, *moglie di Buffetti Giovanni*.
Buono Tesoro ordinar. Ser. B » » » B	2011 3160 2152	» 5,000 — » 2,000 — » 1,000 —	*Bongiovanni Maria* fu Giuseppe.	*Anselmi Anna-Maria* fu Giuseppe, *moglie di Bongiovanni Lorenzo*.
Cons. 5 %	135283	125 —	Ferrari *Anna-Maria Bianchi* di Pietro, nubile, dom. a San Remo (Porto Maurizio).	Ferrari *Bianca-Anna-Maria* di Pietro, nubile, dom. come contro.
Buoni Tesoro ord. esercizio 1925-926	3177 3176	Cap. 10,000 — » 10,000 —	Lombardo *Maria-Michela* fu Calogero, ved. Miraglia.	Lombardo *Salvatrice-Michela* fu Calogero, ved. di Miraglia Salvatore.
Buoni Tesoro ord. esercizio 1926-927	1362 1173 1174 1383	» 5,000 — » 2,000 — » 2,000 — » 10,000 —	Lombardo *Michela* fu Calogero, ved. di Miraglia Salvatore.	Lombardo *Salvatrice-Michela* fu Calogero, ved. di Miraglia Salvatore.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	1348	» 2,500 —	Fanelli *Luigina* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre.	Fanelli *Lucia-Elisa* di Giovanni, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	305430	750 —	Cardano Roberto di *Italo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Milano.	Cardano Roberto di *Francesco o Francesco-Antonio*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 luglio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 1).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	252138	830 —	Matta Cherchi *Amabilia* fu Demetrio, minore sotto la tutela di Matta Felice fu Giovanni, dom. a Pabillonis (Cagliari).	Matta Cherchi *Barbara-Erminia-Amabilia* fu Demetrio, minore ecc. come contro.
»	125091	1,380 —	Barberis Margarita fu Sebastiano, moglie di Bergia Giuseppe, dom. a Cuneo.	Barberis Margarita di *Giovanni-Battista-Sebastiano*, moglie di Bergia Giuseppe *fu Giuseppe*, dom. a Cuneo.
Buono Tesoro settennale 1ª serie	385	Cap. 17,000 —	*Bortolotti* Girolamo fu Francesco.	*Bortolot* Girolamo fu Francesco.
Buono Tesoro settennale 4ª serie	86	» 6,000 —	Ghislanzoni *Adelina* fu *Pippo*.	Ghislanzoni *Adele* fu *Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Dell'Acqua Amalia* fu Gerolamo, ved. Ghislanzoni.
3.50 %	563419	105 —	*Mabrito* Margherita fu *Pietro* moglie di Rovaretti Giovanni, dom. a Torino.	*Mabritto* Margherita-*Agostina* fu *Giovanni*, moglie ecc. come contro.
»	272218	35 —	Calsamiglia Catterina fu Giacomo, ved. *Deverrini*, dom. a Ventimiglia (Porto Maurizio).	Calsamiglia Catterina fu Giacomo, ved. di *Deverini Giovanni-Antonio-Agostino*, dom. come contro.
»	273033	357 —	Intestata come la precedente ved. di *Agostino* Deverini.	
Cons. 5 %	190440 •	2,000 —	Borioli Giovanni fu Ermenegildo, dom. in Cascina Pelonda-Tortona (Alessandria); con usuf. vit. a Gianelli *Santina* fu Giovanni, ved. di Borioli Ermenegildo, dom. come sopra.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Gianelli *Angela-Santina*, ecc. come contro.
3.50 %	420754	105 —	*d'Avalle Giuseppa* fu Francesco nubile, dom. a Breme (Pavia).	*Avalle Emilia-Giuseppa-Ernesta* fu Francesco, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	422468	155 —	De Simone *Carmine* di Ignazio, dom. a Trani (Bari).	De Simone *Cosimo-Damiano-Carmine* di Ignazio, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 luglio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 45)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	181903	1,225 —	Puccio *Fanny* di Giacomo, moglie di Enrico Bolasco, dom. in Chiavari (Genova), vincolata.	Puccio *Angela-Fanny* di Giacomo, moglie di Enrico Bolasco, dom. a Chiavari (Genova) vincolata.
Cons. 5 % Prestito Naz.le	7777	1,035 —	Acotto Glauco fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Serra *Persilla* fu Tommaso ved. *Acotto*, dom. a Torino.	*Accotto* Glauco fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Serra *Tarsilla* fu Tommaso ved. *Accotto, dom.* a Torino.
»	9745	1,030 —	Intestata come la precedente; con usuf. a Serra *Persilla* fu Tommaso ved. di *Acotto* Giovanni, dom. a Torino.	Intestata come la precedente; con usuf. a Serra *Tarsilla* fu Tommaso, ved. di *Accotto* Giovanni, dom. a Torino.
3.50 % »	210038 398691	105 — 35 —	*Barberis Marianna* fu Pietro, nubile dom. a Mortara (Pavia).	*Barberi Maria-Giuseppa detta Marianna*, domiciliata come contro.
Buoni del Tesoro ordinari	285 772 1133	Cap. 500 — » 1,000 — » 2,000 —	Paradisi Tecla di *Adualdo.*	Paradisi Tecla di *Eduardo.*
Buoni del Tesoro ordinari	1091 1092 1093	» 10,000 — » 10,000 — » 10,000 —	*Pitti* Egle di Fortunato, *minore sotto la p. p. del padre.*	*Pitto* Egle di Fortunato, *moglie di Sudowschi Francesco.*
Buono Tesoro settennale 1ª serie	2333	» 2,000 —	Pillon Manfredo di Ernesto.	Pillon Manfredo di Ernesto, *minore sotto la p. p. del padre.*
Buoni del Tesoro ordinari (eserc. 1926-1927)	1090 1089 1088 1087 637 938 627 235	» 10,000 — » 10,000 — » 10,000 — » 10,000 — » 5,000 — » 2,000 — » 1,000 — » 550 —	Recchia *Saudrina* di Francesco con quietanza della stessa o di Scanni Onofrio di Giacinto.	Recchia *Adelaide di Francesco*, ecc. come contro.
Cons. 5 %	377434	435 —	Settineri Antonino di *Antonino*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Chiusa Sclafani (Palermo).	Settineri Antonio-*Giuseppe* di *Salvatore-Antonio*, minore ecc. come contro.
3.50 %	812723	514.50	Bianco Antonio, Francesca, Maria e *Bianca* fu Stefano, minori sotto la p. p. della madre Coniglio Elettra fu Vincenzo, ved. di Bianco Stefano; con usuf. vital. a detta Coniglio Elettra.	Bianco Antonio, Francesca, Maria e *Grazia-Bianca-Luisa* fu Stefano, minore ecc. come contro e con usuf. vital. come contro.
Cons. 5 %	250679	170 —	Pendola Emma-*Ida*, Elvira-Olga ed Ettore-Renato di Stefano, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Genova.	Pendola Emma-*Maria*, Elvira-Olga ed Ettore-Renato di Stefano, minori ecc. come contro.
Buoni del Tesoro ordinari	823 3320 3321	Cap 500 — » 2,000 — » 2,000 —	Bochi Maria, Rosaria, Giannetta, *Giuseppa* fu Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre Macis Erminia.	Bochi *o Bocchi Maria-Rosaria-Grazia, Giuseppe* fu Vincenzo, minori ecc. come contro.
Buoni del Tesoro stampigliati ordinari (eserc. 1926-1927)	535 Serie *B* 813 Serie *C*	» 1,000 — » 2,000 —	Di Ronza *Filomena* fu Agostino, moglie di Scirocco Antonio.	Di Ronza *Maria-Fortunata-Maddalena-Filomena* fu Agostino, moglie ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Ricevuta provvisoria rilasciata in data 8 novembre 1924 dalla Sezione Regia Tesoreria di Pavia pel deposito di 32 cartelle al portatore 3.50 %	221	Cap. 36,300 —	Gianoli Antonio fu Carlo.	Gianoli *Giuseppe-Antonio* fu Carlo.
3.50 %	235382	105 —	*Arpaio* Francesca di Raffaele, nubile, dom. a Napoli.	*Arpaia* Francesca-*Speranza* di Raffaele, nubile, dom. a Napoli.
»	327257	105 —	*Arpaio* Francesca di Raffaele, ved. di Lodi Francesco, dom. a Napoli.	*Arpaia* Francesca-*Speranza* di Raffaele, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	389311	200 —	Di Donato *Guerino* di Antonio, dom. a Woodlawn (S.U.A.).	Di Donato *Quirino*, ecc. come contro.
3.50 % »	412347 424327	59 — 49 —	Levet *Antonio* fu Giovanni Battista, minore sotto la tutela dativa di Giuseppe Enrico Levet fu Giovanni Battista, suo cugino, domiciliato a Sampeyre (Cuneo).	Levet *Giovanni-Antonio-Benedetto*, fu Giovanni Battista, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 giugno 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rinnovazione d'ipoteca. *(Unica pubblicazione).*

Conformemente alle disposizioni degli articoli 40 e 70 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, si notifica che nei modi stabiliti dagli articoli 65 e 66 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, sono state rinnovate le ipoteche sottoindicate:

Categoria del debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione del certificato	Tenore dell'ipoteca	Data della rinnovazione
3.50 % (1902)	5592	175 —	Marlianici Claudio di Cesare, domiciliato a Sondrio.	Sottoposta ad ipoteca a favore della Banca d'Italia per la cauzione dovuta dal titolare quale cassiere di tesoreria presso la succursale di Perugia, con estensione a qualunque altra funzione o destinazione gli venisse in seguito assegnata dalla stessa Banca, e con estensione eziandio all'operato del di lui supplente, come risulta dalla dichiarazione n. 40 emessa in data 1° giugno 1898 presso l'Intendenza di finanza di Sondrio	[illegible] giugno 1928

Roma, 20 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale:* BRUNI.

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.